

Allegato A

CITTA' DI  
VENEZIA



DIREZIONE  
SERVIZI ISTITUZIONALI

**REGOLAMENTO PER L'EVENTUALE PARTECIPAZIONE IN  
VIDEOCONFERENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE**

## Indice generale

|                                                                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| REGOLAMENTO PER L'EVENTUALE PARTECIPAZIONE IN VIDEOCONFERENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....            | 1 |
| Art. 1 Oggetto.....                                                                                              | 3 |
| Art. 2 Principi e criteri.....                                                                                   | 3 |
| Art. 3 Utilizzo di sistemi di videoconferenza nelle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni..... | 4 |
| Art. 4 Convocazione.....                                                                                         | 6 |
| Art. 5 Accertamento del numero legale e regolazione degli interventi.....                                        | 6 |
| Art. 6 Votazioni.....                                                                                            | 7 |
| Art. 7 Norme finali.....                                                                                         | 7 |

# **REGOLAMENTO PER L'EVENTUALE PARTECIPAZIONE IN VIDEOCONFERENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

## **Art. 1 Oggetto**

1. Nel rispetto delle norme dello Statuto comunale e ferma restando l'applicazione del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, per quanto compatibile, il presente regolamento ha lo scopo di favorire la partecipazione dei consiglieri comunali alle attività afferenti l'esercizio del proprio mandato attraverso la disciplina delle modalità di utilizzo degli strumenti tecnologici in grado di garantire il collegamento da remoto alle sedute del Consiglio comunale, nel caso in cui circostanze di carattere generale o temporanee condizioni personali ne possano impedire la presenza fisica presso le sedi istituzionali dell'Ente, e delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo.
2. Le Sedute del Consiglio Comunale si svolgono in presenza, presso le sedi istituzionali così come definito dall'art. 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e secondo quanto previsto dall'art. 3 commi 1, 2 e 3 del presente regolamento.
3. Avuto riguardo all'entità dell'impegno richiesto e alla tipologia dei lavori all'ordine del giorno delle singole sedute, in considerazione dei tempi di spostamento necessari al raggiungimento delle sedi istituzionali dovuti alla particolare conformazione del territorio comunale, le sedute delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 3 commi 5 e 6 del presente regolamento.

## **Art. 2 Principi e criteri**

1. Il presente regolamento è ispirato al principio di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai seguenti criteri:
  - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune. La diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute esclusivamente in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione;
  - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle sedute e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.
2. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
  - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e le dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
  - d) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
  - e) la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario;
  - f) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
  - g) la tracciabilità mediante registrazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
3. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato e che i cittadini possano avere sempre modo di seguire gli interventi di tutti i consiglieri nel dibattito, al di là della modalità di partecipazione.

### **Art. 3**

#### **Utilizzo di sistemi di videoconferenza nelle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni**

1. Al fine di garantire una piena funzionalità del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, ove ricorrano esigenze di carattere generale di tutela dell'incolumità o della salute pubblica oppure sia stato dichiarato uno stato di emergenza o in deroga all'articolo 35 del Regolamento del Consiglio Comunale, le adunanze si svolgono, secondo i principi del Codice dell'amministrazione digitale D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., mediante la totale partecipazione in videoconferenza oppure la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza presso i luoghi sede di riunione sia mediante videoconferenza, previa disponibilità e funzionamento del sistema informatico.
2. Le sedute di Consiglio Comunale sono convocate in presenza. Ove sussistano in capo ai singoli Consiglieri condizioni personali riconducibili a motivi di salute, e nei casi di cui al comma 3 impegni istituzionali di rappresentanza direttamente connessi all'esercizio del mandato, contestuale convocazione per ragioni di giustizia, le adunanze possono prevedere, secondo i principi del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza presso i luoghi sede di riunione sia mediante videoconferenza, previa disponibilità e funzionamento del sistema informatico.
3. La Consiglieria può partecipare alle adunanze in videoconferenza nel periodo corrispondente alla maternità anticipata, al congedo di maternità obbligatoria e facoltativa e per il congedo parentale come previsto dalla legge più favorevole alla lavoratrice. Ciò a prescindere dalla condizione lavorativa della consigliera.  
Il Consigliere può partecipare alle adunanze in videoconferenza per un lasso di tempo pari a quello previsto per legge per il congedo di paternità e per il congedo parentale come previsto dalla legge più favorevole al lavoratore. Ciò a prescindere dalla condizione lavorativa del consigliere.

La Consigliera e il Consigliere possono partecipare alle adunanze in videoconferenza in caso di malattia del figlio secondo quanto previsto dalla legge più favorevole al lavoratore e alla lavoratrice. L'applicazione prescinde dalla condizione lavorativa del Consigliere e della Consigliera.

4. In applicazione del comma 2 del presente articolo, i Consiglieri che intendano prendere parte alle riunioni in modalità di videoconferenza ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, non oltre le dodici ore precedenti l'orario stabilito di inizio dei lavori, dichiarando sotto la propria personale responsabilità la sussistenza di una delle condizioni personali di cui al comma 2. Tale termine è derogato qualora le condizioni di cui al comma 2 dovessero avverarsi nel corso della seduta; in tale circostanza il consigliere ne dà immediata comunicazione al Presidente. Il Sindaco non è tenuto alle comunicazioni di cui sopra.

5. Le adunanze delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo si svolgono, secondo i principi del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., mediante la simultanea e contestuale partecipazione dei Consiglieri sia in presenza presso i luoghi sede di riunione sia mediante videoconferenza, previa disponibilità e funzionamento del sistema informatico. In caso di sopralluoghi, è prevista solo la convocazione in presenza.

6. I Presidenti delle Commissioni consiliari possono convocare le riunioni di Commissione consiliare esclusivamente in presenza, salvo concentrarle, con convocazioni consequenziali, nella stessa sede e nella giornata concordata tra i Presidenti e la Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza dei Capigruppo, sentiti i Presidenti di Commissione, può valutare l'individuazione di ulteriori giornate da destinare alla convocazione in presenza, anche concedendo specifiche deroghe in caso di previsione di sedute ordinarie di Consiglio o di trattazione riservata di documenti o tematiche.

7. Il Consigliere assicura che le modalità di collegamento rispondano a riservatezza, decoro ed esclusività dell'attività istituzionale, evitando situazioni che possano compromettere un'efficiente connessione. E' onere dei soggetti sopra richiamati dotarsi di un collegamento efficiente e di un dispositivo correttamente funzionante, attivando la videocamera, garantendo e mantenendo l'inquadratura del proprio volto. E' espressamente vietato collegarsi in movimento o da luoghi pubblici.

8. Il Consigliere o altro relatore chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza.

9. Il Consigliere può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà. Eventuali assenze a video, pur in presenza di collegamento attivo, senza la predetta comunicazione verranno considerate al pari dell'assenza.

10. In caso di problemi di connessione imputabili al gestore del sistema informatico centrale e/o a carattere generale, che impediscano la corretta funzionalità, la seduta regolarmente aperta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Non appena ripristinata l'efficienza del sistema, la seduta riprenderà mediante nuovo appello dei

presenti. Laddove il ripristino avvenga oltre l'orario stabilito di chiusura dei lavori, il Presidente, qualora la durata della riunione non sia stata prolungata, apprezzerà le circostanze, dichiara tolta la seduta.

11. Non è classificabile come problema tecnico che impedisca l'espressione di voto tramite applicazione informatica la mancanza di connessione o il malfunzionamento del dispositivo in dotazione al singolo componente. Le temporanee disfunzioni dei collegamenti o le anomalie tecniche che giustifichino la mancata espressione di voto del singolo componente sono da intendersi quelle riconducibili esclusivamente a malfunzionamenti dichiarati dal gestore del sistema informatico.

12. Ai fini di una maggior trasparenza dell'attività amministrativa, si prevede un report semestrale per ogni singolo Consigliere, in relazione al numero di Commissioni consiliari svolte, il numero delle Commissioni partecipate in presenza ed il numero delle Commissioni partecipate in videoconferenza.

#### **Art. 4**

### **Convocazione**

1. L'avviso di convocazione contiene espressa indicazione in merito alle modalità di ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa, di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, per la partecipazione alla seduta in videoconferenza.

2. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari e di quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, per quanto compatibili, le norme previste dal regolamento del Consiglio comunale.

#### **Art. 5**

### **Accertamento del numero legale e regolazione degli interventi**

1. L'identità dei Consiglieri e il numero legale sono accertate all'inizio della seduta dal Presidente; i Consiglieri che partecipano in videoconferenza attestano la loro presenza mediante l'utilizzo dell'applicazione informatica o, nel caso di temporaneo malfunzionamento di quest'ultima, tramite appello nominale. In entrambi i casi è necessario il contestuale riscontro a video. I partecipanti pertanto dovranno dare riscontro della loro presenza attivando videocamera e, se necessario, il microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta e in ogni caso durante le votazioni.

3. I Consiglieri che si collegano successivamente alla verifica del numero legale effettuata in apertura di seduta devono dichiarare verbalmente al Presidente o, qualora non possibile, tramite il sistema di messaggistica dell'applicazione informatica, la loro partecipazione non appena questa ha avuto inizio.

4. I Consiglieri che partecipano in videoconferenza intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera e il microfono; quest'ultimo deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

## **Art. 6 Votazioni**

1. Il voto è espresso:

a) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma informatica in dotazione, che consente l'accertamento e l'espressione del voto e della identità dei Consiglieri votanti che devono essere visibili dinanzi al proprio dispositivo di collegamento;

b) nel caso di impedimenti tecnici nell'uso della piattaforma informatica, per chiamata nominale da parte del Presidente, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto.

2. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma informatica in dotazione garantisce l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del voto.

## **Art. 7 Norme finali**

1. Le Municipalità si atterranno alle presenti disposizioni per i propri Regolamenti.